



Comune di Pietra Ligure

Provincia di Savona

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Municipale Propria (IMU)
Allegato A**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/2020

Sommario

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA.....	4
Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO.....	4
Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI.....	4
Articolo 5 - IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA.....	5
Articolo 6 - AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI.....	5
Articolo 7 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI.....	6
Articolo 8 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, DI PERTINENZA E ABITAZIONI ASSIMILATE.....	7
Articolo 9 - RIDUZIONI D'IMPOSTA.....	8
Articolo 10 - MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI.....	9
Articolo 11 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA.....	10
Articolo 12 - ESENZIONI.....	10
Articolo 13 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI.....	10
Articolo 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	12
Articolo 15 - DICHIARAZIONE.....	12
Articolo 16 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO.....	13
Articolo 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	14
Articolo 18 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
Articolo 19 - SANZIONI ED INTERESSI.....	14
Articolo 21 - CONTENZIOSO.....	15
Articolo 22 - RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE.....	15
Articolo 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO RATA ACCONTO 2020.....	16
Articolo 24 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA.....	16

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i regolamenti comunali e le altre disposizioni normative che non siano incompatibili con la nuova disciplina IMU.

Articolo 2 - PRESUPPOSTO DELL' IMPOSTA

- 1) Presupposto dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 1, comma 741 della Legge 27/12/2019 n. 160, siti nel territorio del Comune.
- 2) Il possesso dell'abitazione principale o unità immobiliare assimilata, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 3 - SOGGETTO ATTIVO

- 1) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune stesso e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad esclusione della cat. D10, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento.
- 2) L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento.

Articolo 4 - SOGGETTI PASSIVI

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori degli immobili, intendendosi per tali il proprietario, il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
- 2) Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
- 3) Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto
- 4) È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

- 5) È soggetto passivo il coniuge superstite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 540 del codice civile, anche quando concorra con altri chiamati, essendogli riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune.

Articolo 5 - IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMPOSTA

- 1) Ai fini dell'applicazione dell'IMU valgono le seguenti definizioni:
- a) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione dei competenti organi della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorché residuale. Un'area fabbricabile può essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto se accatastata unitariamente allo stesso, ossia nel caso intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che annulli, in concreto e in modo stabile, il diritto edificatorio, non essendo sufficiente un mero collegamento materiale.
 - c) per "terreno agricolo" si intende il terreno, non qualificabile come area edificabile, iscritto in catasto, a qualunque uso destinato, compreso quello non coltivato.

Articolo 6 - AREE POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI ED IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

- 1) Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 del citato decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra.

Articolo 7 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile essendo questa parte integrante dell'immobile stesso.
- 3) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del D.p.R. 06/06/2001 n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
- 4) Al fine di agevolare il versamento dell'imposta da parte dei contribuenti e allo scopo di limitare la sua attività di accertamento, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel proprio territorio. Non saranno emessi accertamenti di maggiore valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le aree sia stata versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Delibera stessa.
- 5) Le indicazioni fornite nella suddetta delibera costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non è da ritenersi esaustivo. Il contribuente è tenuto al versamento dell'imposta anche in mancanza di indicazione del valore da parte del Comune dell'area posseduta, dovendo individuare il corretto valore attribuibile alla stessa. Il contribuente è tenuto inoltre a presentare idonea dichiarazione IMU, nei termini e con le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento, al fine di comunicare al Comune il valore corretto considerato per il versamento del tributo.
- 6) In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei valori desumibili dai suddetti atti.
- 7) Non sono dovuti rimborsi quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore superiore a quello predeterminato dall'Amministrazione.
- 8) Per le aree intercluse, con superficie inferiore al lotto minimo, o che non sono edificabili autonomamente per mancanza delle distanze o di forma tale da rendere impossibile l'edificazione autonoma nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi, in qualunque zona ricadente, si applica una riduzione del 50%.

- g) Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Articolo 8 - DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE, DI PERTINENZA E ABITAZIONI ASSIMILATE

- 1) Ai fini dell'imposta per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
- 2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per il riconoscimento della natura pertinenziale dell'immobile dovranno sussistere gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del Codice Civile.
- 3) Sono, altresì, considerate abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ovvero destinate agli studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - b) I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - c) La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - d) l'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; l'assimilazione di cui alla presente lettera non si applica nel caso di possesso di più unità immobiliari da parte dello stesso soggetto.
 - e) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che abbia trasferito la propria residenza presso istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato o comunque occupato. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze come individuate al comma 2 del presente articolo.

- 4) Al fine di poter fruire della suddetta agevolazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita dichiarazione all'Ufficio Tributi, nei termini e con le modalità di cui all'art. 15 del presente Regolamento. Analoga dichiarazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio.

Articolo 9 - RIDUZIONI D'IMPOSTA

- 1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
 - c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
- 2) L'inagibilità o inabitabilità di cui alla lett. b) del comma precedente è accertata dal responsabile del settore tecnico competente, o tecnico suo delegato, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
- 3) L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o igienico-sanitario sopravvenuto, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione di cui alla Legge 4 agosto 1978 n. 457 art. 31 comma 1 lett. a) e b). Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni competenti di demolizione o ripristino atto ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.
- 4) Non costituiscono condizione di inagibilità o inabitabilità:
- a) gli interventi edilizi di demolizione di fabbricati o di recupero, di cui all'art. 3 co. 1 lett. c), d), ed f) del D.p.R. n. 380/2001, dovendosi considerare il valore dell'area fabbricabile ai sensi dell'art. 7 co. 4 del presente Regolamento;
 - b) il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature);
 - c) la semplice disattivazione delle utenze.
- 5) Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili e non all'intero edificio, purchè le condizioni di inagibilità della singola unità immobiliare siano compatibili con la struttura complessiva del fabbricato.
- 6) La condizione di inagibilità o inabitabilità deve essere espressamente dichiarata ai fini IMU e documentata come previsto dalla normativa vigente.
- 7) L'agevolazione per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati opera, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, a far data dalla presentazione della dichiarazione. In assenza della presentazione della dichiarazione l'agevolazione non può essere riconosciuta.
- 8) I contribuenti devono presentare apposita dichiarazione al venir meno delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.

Articolo 10 - MANCATO ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

- 1) Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo di imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336 e 337, della legge 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 legge 662/1996.

Articolo 11 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

- 1) Le aliquote sono determinate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nei limiti minimi e massimi stabiliti dai commi 748-754 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
- 2) La deliberazione di cui al comma precedente deve essere adottata entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità o, comunque entro le date previste dalle norme vigenti. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
- 3) Le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate alla data del 28 ottobre dello stesso anno sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto stabilito dal comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160/2019.
- 4) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce, proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso nell'anno stesso.
- 5) Il mese è computato per intero nei confronti del soggetto per il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto. Il giorno di trasferimento del possesso o della variazione si computa in capo all'acquirente e, qualora i giorni di possesso dell'acquirente risultino uguali a quelli di possesso del cedente, l'imposta del mese di trasferimento resta a carico del primo.
- 6) I medesimi criteri di cui al comma 2 si applicano anche in caso di altre variazioni che incidano sulla quantificazione dell'imposta.

Articolo 12 - ESENZIONI

- 1) Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti nel territorio del Comune di Pietra Ligure se rientranti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 L. n. 984/1977 in base ai criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993.
- 2) Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili elencati nell'art. 1, comma 759, della Legge 27/12/2019 n.160. Le esenzioni sono elencate in via tassativa e non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Articolo 13 - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E VERSAMENTI

- 1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà

dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- 2) I criteri di cui al comma precedente si applicano anche in caso di altre variazioni che incidano sulla quantificazione dell'imposta.
- 3) Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno di riferimento deve essere effettuato in due rate scadenti: la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 4) Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta, per gli immobili che non possono essere esentati in quanto utilizzati per attività economiche, esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- 5) Sono regolarmente eseguiti i versamenti effettuati erroneamente nei confronti di Comuni non competenti e i versamenti correttamente eseguiti a favore del Comune ma erroneamente accreditati ad altro ente locale, purché effettuati entro i termini di cui al presente articolo. Al fine del presente comma, il contribuente è tenuto a presentare tempestiva dichiarazione o comunicazione all'ufficio competente, contenente:
 - a) il riferimento del Comune non competente che ha ricevuto per errore il versamento, anche attraverso l'indicazione del codice catastale del Comune stesso ovvero i riferimenti dell'Ufficio del Comune non competente già contattato dal contribuente, al fine della restituzione dell'importo al Comune;
 - b) i dati necessari ad individuare il versamento, ossia i codici tributo utilizzati, l'importo e la data del versamento;
 - c) il codice fiscale del soggetto passivo.
- 6) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti inferiore a Euro 12,00 annui. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Articolo 14 - RIMBORSI E COMPENSAZIONI

- 1) Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, attraverso presentazione di istanza scritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;
 - c) l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;
 - d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate in eccedenza.
- 2) Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 3) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
- 4) Alternativamente al rimborso il contribuente può chiedere la compensazione dell'importo versato e non dovuto a titolo di IMU, senza applicazione di interessi, per importi tributari a debito riguardanti annualità diverse da quella nella quale la compensazione è richiesta ovvero per annualità successive, presentando apposita istanza contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) credito di imposta maturato;
 - c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - d) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta;
 - e) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso già presentata.
- 5) Nel caso in cui, successivamente all'istanza di compensazione, il richiedente cessa di essere soggetto passivo d'imposta ovvero rimanga un credito residuo a favore del contribuente, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa richiesta.

Articolo 15 - DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio ovvero sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

- 2) La dichiarazione non ha efficacia retroattiva ma avrà effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 3) Il contribuente che intenda usufruire di agevolazioni, riduzioni, o di una aliquota agevolata è tenuto a presentare, nel termine di cui al comma 1, la dichiarazione IMU, ovvero la specifica comunicazione eventualmente prevista dalla delibera comunale di determinazione delle aliquote e detrazioni, anche utilizzando i modelli resi disponibili dal Comune. È tenuto altresì a presentare dichiarazione o comunicazione all'Ufficio competente anche in caso di cessazione delle condizioni che giustificano il trattamento agevolato.
- 4) È comunque sempre consentito ai contribuenti, ove lo ritengano opportuno, comunicare agli uffici i dati o le notizie utili alla tempestiva e corretta sistemazione ed aggiornamento della propria posizione contributiva.
- 5) La dichiarazione può essere presentata con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo posta con raccomandata;
 - b) consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, che ne rilascia ricevuta;
 - c) trasmissione telematica diretta con posta certificata;
 - d) trasmissione telematica indiretta con posta certificata da parte di intermediario fiscale autorizzato abilitato all'invio telematico di dichiarazioni fiscali ai sensi dell'art. 3, comma 3 del DPR 322/1998 e s.m.i., secondo le modalità previste dalla normativa.

Articolo 16 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
- 2) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, un apposito avviso motivato, a norma dell'articolo 1, comma 792 della Legge n. 160/2019 e dell'articolo 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
- 4) Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore a Euro 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

- 5) Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta anche relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo "D" sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
- 6) Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018 n.145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio.
- 7) La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata e dai dirigenti competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni.

Articolo 17 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

- 1) Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

Articolo 18 - RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 16 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Articolo 19 - SANZIONI ED INTERESSI

- 1) In caso di omesso o insufficiente versamento della IMU risultanti dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% dell'imposta non versata.
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro

- 4) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 16 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 5) Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 7) Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale; gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 21 - CONTENZIOSO

- 1) Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Articolo 22 - RATEIZZAZIONE SOMME DOVUTE

- 1) Nel caso che il debitore versi in situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica, il Comune può concedere, a specifica domanda del contribuente, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari a € 50,00;
 - b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 36:
 - 1.b.i) da 50,00 a 3.000,00 € fino a 12 rate mensili;
 - 1.b.ii) da 3.000,01 a 6.000,00 € fino a 24 rate mensili;
 - 1.b.iii) oltre 6.000,00 fino a 36 rate mensili;
 - c) qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Per l'intero importo ancora dovuto si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalla normativa vigente;
 - d) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
- 2) È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
- 3) Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali vigenti.

Articolo 23 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA – DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO RATA ACCONTO 2020

1) A seguito dell'emergenza sanitaria nazionale riferita all'epidemia da Covid-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti, che ha avuto ricadute sul tessuto socioeconomico, sia locale che nazionale, con forti disagi alla mobilità delle persone imposta dal lockdown, che si è protratto fino alle soglie della scadenza della prima rata dell'IMU 2020, fissata dall'art. 1, comma 762, L. n. 160/2019, al 16 giugno, e tenuto conto della potestà regolamentare prevista dell'art. 1, comma 777, lett. b), L. n. 160/2019, si prevede, limitatamente alla sola rata d'acconto, la possibilità per i contribuenti di regolarizzare il versamento entro il 30.09.2020, applicando l'istituto del ravvedimento operoso, con sanzione e tasso di interesse ridotti allo 0,001%. Si precisa che tale provvedimento non si applica a favore della riserva statale, di cui all'art. 1, comma 744, L. n. 160/2019, applicata agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili classificati nel gruppo catastale D10.

Articolo 24 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

- 1) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore al 1° gennaio 2020.
- 3) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 4) I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.